

Riforma IVA

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 282 DEL 2011

Seminario 5 ottobre 2018
CCIAA LUCCA

SCOPO DELLA RIFORMA

PROPOSTA DI MODIFICA COM(2017) 568 final al regolamento (UE) N. 282/2011

A LIVELLO COMUNITARIO VIENE PERCEPITA LA NECESSITA' DI MIGLIORARE L' ATTUALE SISTEMA DELL'IVA.

Alcune delle modifiche dovranno riguardare, in particolare:



- prova della cessione intracomunitaria: il Consiglio ha invitato la Commissione ad esplorare le possibilità di pervenire ad un quadro comune di criteri raccomandati per le prove documentali necessarie per chiedere un'esenzione per le cessioni intracomunitarie;
- numero di identificazione IVA: il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa in base alla quale il numero di identificazione IVA valido del soggetto passivo o dell'ente non soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, costituisca una condizione sostanziale aggiuntiva per l'applicazione di un'esenzione in relazione ad una cessione di beni intracomunitaria;

OBIETTIVO: la creazione di un sistema dell'IVA, semplice, moderno e a prova di frode

CESSIONI INTRA –UE DIRETTIVA 112/2006/CE

Esenzioni delle cessioni di beni

Articolo 138

1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.



L'acquirente deve essere un soggetto passivo d'imposta e che agisca in quanto tale



I beni devono essere trasportati a destinazione in un altro Stato membro

CESSIONI INTRA –UE DIRETTIVA 112/2006/CE

Esenzioni delle cessioni di beni

Articolo 138

1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.



Il cedente dovrà provare di aver rispettato le due condizioni poste dalla norma per poter fatturare l'operazione in «esenzione» / «non imponibilità»

**CESSIONI INTRA –UE
DIRETTIVA 112/2006/CE**

Nella pratica si è assistito a numerose contestazioni da parte dell' A.d.E sull' esistenza delle due condizioni.



Il vuoto normativo su come provare l'esistenza delle due condizioni ha lasciato ampio margine di valutazione sulla validità o meno dei documenti utilizzati dal contribuente

**CESSIONI INTRA –UE
MODIFICA AL REGOLAMENTO (UE) n.282/2011
NUOVA SEZIONE 2 BIS DEL CAPITOLO VIII**

"SEZIONE 2 bis

**Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
(Articoli da 138 a 142 della direttiva 2006/112/CE)**

Articolo 45 bis

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, in presenza di una delle seguenti circostanze:

- (a) il venditore è un soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE, certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 3 che confermano il trasporto o la spedizione;
- (b) l'acquirente è un soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE e il venditore è in possesso di:
 - i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e che menziona lo Stato membro di destinazione dei beni;
 - ii) due degli elementi di prova non contraddittori che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 3 che confermano il trasporto o la spedizione.

Caso a): i beni vengono spediti/trasportati dal fornitore

Caso b): i beni vengono spediti/trasportati dall'acquirente

N.B.: l'acquirente potrà riportare il nome dello Stato membro di arrivo dei beni (senza indicare necessariamente l'esatta destinazione = riservatezza)

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1 se emergono indizi di scorrettezze o abusi da parte del venditore o dell'acquirente.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova del trasporto o della spedizione:
 - (a) i documenti firmati dall'acquirente o da una persona autorizzata ad agire per suo conto, che certificano l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - (b) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
 - (c) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - (d) una ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro;
 - (e) un certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organo professionale di tale Stato membro, ad esempio da una camera di commercio o dell'industria, che conferma la destinazione dei beni;
 - (f) un contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni;
 - (g) la corrispondenza tra le parti coinvolte nell'operazione in cui figura la destinazione dei beni;
 - (h) la dichiarazione IVA dell'acquirente che denuncia l'acquisto intracomunitario dei beni.

**CESSIONI INTRA –UE
MODIFICA AL REGOLAMENTO (UE) n.282/2011
NUOVA SEZIONE 2 BIS DEL CAPITOLO VIII**

QUINDI

**LA PROVA CHE L'ACQUIRENTE
SIA UN SOGGETTO PASSIVO
D'IMPOSTA SARA' DATA DAL
FATTO CHE LO STESSO SIA UN
SOGGETTO CERTIFICATO**

CERTIFIED TAXABLE PERSON

**IN BASE ALLE DISPOSIZIONI
DEL NUOVO ARTICOLO 13 BIS
DELLA DIRETTIVA 112/2006**

**LA PROVA DELL'ARRIVO
DEI BENI A DESTINO
POTRA' ESSERE
FORNITO CON I
DOCUMENTI INDICATI
NELL' ART. 45 BIS DEL
REGOLAMENTO**

**SOLO IN CASO DI ABUSI O INDIZI DI SCORRETTEZZE L' AUTORITA' FISCALE
POTRA' CONTESTARNE LA VALIDITA'
INVERSIONE ONERE DELLA PROVA**

CERTIFIED TAXABLE PERSON

A] Una proposta di direttiva che modifica la direttiva IVA

La proposta introduce i seguenti elementi.

- a) Il concetto di soggetto passivo certificato, modellato sul concetto esistente di operatore economico autorizzato in ambito doganale. Tale concetto attesta che una particolare impresa può essere globalmente considerata un contribuente affidabile. I soggetti passivi certificati beneficeranno di determinate semplificazioni²³. La proposta stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti al fine di ottenere lo status di soggetto passivo certificato, i casi di esclusione, lo Stato membro competente per la concessione e la revoca di tale status, il diritto dei soggetti passivi a presentare ricorso contro le decisioni amministrative in materia e l'obbligo di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri.

CERTIFIED TAXABLE PERSON

b) Tre "soluzioni rapide" richieste dal Consiglio, ossia:

- semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti il regime di call-off stock²⁴;
- riconoscimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione IVA a una cessione intracomunitaria di beni²⁵;
- semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle operazioni a catena²⁶.

CON LE MODIFICHE, IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DELL'ACQUIRENTE SARA' CONDIZIONE SOSTANZIALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NON IMPONIBILITA'